



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Esame nota Avv.to Iavernaro. Riesame transazione controversia dipendente De Gregorio Luciano c/ AMAT. Autorizzazione al D.E. a transigere.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 3 (tre) del mese di agosto alle ore 9,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO RIFERISCE:

Con deliberazione n°140 del 27 aprile u.s. la Commissione Amministratrice dava mandato al sottoscritto di transigere la controversia in atto con il dipendente De Gergorio Luciano, a seguito ricorso per D.I. promosso dallo stesso al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute sulla base di una precedente transazione, subordinata espressamente a ratifica della stessa C.A., ma mai ratificata e, quindi, non eseguita dagli uffici competenti

Secondo la deliberazione de qua la controversia doveva essere transatta definitivamente mediante corresponsione all'interessato delle differenze retributive, dovute per l'espletamento delle mansioni superiori, maturate dal 01/02/1994 fino al soddisfo, maggiorate degli interessi legali, con rinuncia dello stesso all'inquadramento nella qualifica superiore, alla rivalutazione monetaria e con compensazione delle spese legali.

Divenuta esecutiva la predetta deliberazione, con nota prot. n° 1501 del 19 giugno u.s., il sottoscritto comunicava all'Avvocato lavernaro, legale officiato dall'Azienda, ed all'Avvocato De Feis, legale della contro-parte, che si poteva procedere alla formalizzazione della transazione nei termini sopra indicati.

Tuttavia, con nota del 26 luglio u.s., che si allega in copia al presente provvedimento, l'Avv.to lavernaro ha comunicato che il legale di controparte gli ha precisato che, ai fini della definizione bonaria della controversia, il riconoscimento delle differenze retributive deve decorrere dal 21.04.1993 (data di presentazione del ricorso originario per il riconoscimento della qualifica superiore, poi transatto nel corso del mese di febbraio 1994) anziché dall'1/02/94.

Con la succitata nota l'Avv.to lavernaro, altresì, ha espresso parere favorevole in ordine alla convenienza di transigere alle predette condizioni, specie in considerazione del fatto che, qualora il giudizio in corso non si dovesse definire transattivamente ed il Giudice, per il principio di tutela della buona fede dei terzi, dovesse ritenere valida la prima transazione, si riaprirebbe il contenzioso con il dipendente che, ovviamente, riproporrebbe la questione dell'attribuzione della qualifica superiore e del riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dal 1990.


LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE


- Udita la relazione del Direttore d'Esercizio;
- vista la nota dell'avv.to lavernaro;
- ritenuto, alla luce del parere fornito dal legale officiato, poter definire la controversia nei termini succitati, riconoscendo al dipendente De Gregorio, dalla data del 21/04/1993, le differenze retributive tra il 7° ed il 6° liv. (addeito pratiche amministrative), maggiorate degli interessi legali, con rinuncia da parte dello stesso

- al pagamento della rivalutazione monetaria e con compensazione delle spese legali;
- visto il T.U. del 1925;
 - visto il D.P.R. n° 902/1986
 - Visto il bilancio di previsione 1995
- A voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore d'Esercizio

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore d'Esercizio a transigere la controversia in atto con il dipendente De Gregorio Luciano alle condizioni indicate nella narrativa del presente provvedimento;
- di far gravare la spesa rinveniente dalla corresponsione degli arretrati, che saranno quantificati dall'ufficio competente, sul bilancio di previsione economico 1995 alla voce di Mastro "Spese di Personale"

Il Presidente


Il Segretario


Il Segretario

Il Sindaco

7 AGO. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

23 AGO. 1995

Resa esecutiva il

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(dr. Cosimo CARRIERI)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 07/agosto/1995

N° di Protocollo : Dir/1891/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 03/agosto/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

F. J. 98
La Casca

Pretura di Taranto - Sez. Lavoro -
 L'anno 1995 add. 8 del mese di
 settembre, di rito costituto nel pre-
 sente atto, innanzi al Pretore Vito
 Bozza, in funzione di giudice del Lavoro
 ed in sostituzione del Dr. Spagnuolo,
 le seguenti parti comprese sponta-
 neamente (processo N=12731/94):
 il signor Luciano, agente dell'au-
 toscuola di Jels e sig. Lucello
 Franco, nella qualità di legale rap-
 presentante dell'Anat (Azienda Mu-
 nicipalizzata Autostrade Taranto),
 agente dell'au. Leonardo Giovanni -
 Le parti hanno determinato di
 trasmettere la controversia in epistole
 alle seguenti condizioni:

a) l'arrendo convenuto, in forza
 come sopra, e giusta delibera N=223
 del 3/8/95, di cui sono ammen-
 dinate, si obbliga a corrispondere
 al signor Luciano le differenze
 retributive tra il 4° e il 6° livello
 della scala del 2/4/93 ad oggi, mag-
 giorate degli interessi legali;

2) il feudo renuncia all'ingrandimento nel 6° livello nonché al pagamento della "voluzione" ma rimane nelle "differenze distributive" "unary/dette";

3) le fidejussorie sono rispettivamente "cruziate" tra le parti e il feudo "regolato" "incumbente" "adesso" "per" "renuncia" "al" "modo" "di" "ordinare" "di" "cui" "all'art. 68" "L. 12"

di Guglielmo
Millo

Vign

on Felice Jovani

Il Tutori

dato atto di presente, tenuto, detto
re esecutore le trascrizioni

Il Tutori

V. Vign

Avv. Leonardo Iavernaro

27/7
1.9.112
x
E. A.
S. f. De Gregorio
E. A.
f



26 LUG. 1995

N. 8468 di Prot.

Spett. A.M.A.T.
Segreteria Generale
via C. Battisti, 657

74100 = T A R A N T O

Oggetto: A.M.A.T. / DE GREGORIO LUCIANO

Con riferimento al contenuto della lettera del 12 c.m. dell'Avv. De Feis, preciso che la proposta di rinuncia, da parte del Sig. De Gregorio, all'inquadramento nel 6° livello (richiesto con il ricorso di poi transatto) e di corresponsione delle sole differenze retributive, per le mansioni superiori svolte rispetto al suo livello, a partire dalla data di presentazione del prefato ricorso, e cioè dal 21.4.1993, e non dal 1990, come in precedenza richiesto, è conveniente e può, quindi, essere accettata.

Del resto, ribadisco che la transazione con la quale veniva riconosciuto al lavoratore l'inquadramento nel 6° livello a partire dall'1.2.1994 con la conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate, non ratificata dalla commissione amministratrice (dove il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo basato su tale atto), potrebbe essere riconosciuta valida ed efficace dal giudice tenuto presente che a parlarne in essere fu comunque il legale rappresentante dell'Azienda, ancorchè non autorizzato a tal fine, e ciò per il principio della tutela dei terzi di buona fede, così come potrebbe essere posta nel nulla. In questa seconda ipotesi si riaprirebbe il contenzioso con il dipendente che, ovviamente, riaprirebbe la questione dal 1990 (data in cui egli venne assegnato a svolgere mansioni superiori).

Pertanto, poichè sia la rinuncia all'inquadramento nel livello superiore e sia quella ad ottenere le differenze retributive, le quali spetterebbero anche se non venisse riconosciuto il livello superiore, si appalesano convenienti da tutti i punti di vista, ritengo opportuno transigere alle condizioni prospettate con la lettera innanzi richiamata.

Per quel che concerne le spese di lite, una compensazione sarebbe ideale, ma se ciò non fosse possibile buona politica indurrebbe ad accollarselo per non far naufragare le trattative in corso.

Distinti saluti.

Taranto, 17.7.1995

Avv. Leonardo Iavernaro

VIA SALENTO, 37 - TEL. / FAX 099.370952 - 74100 TARANTO

Si riceve: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 18 alle 20

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

*Della Commissione Amministrativa
(Dot.ssa Maria Fabiola Menenti)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Fabiola Menenti", written over the typed name.